

**P**roduzione e commercializzazione di caldaie conformi al Regolamento Ecodesign. Nota congiunta ANGAISA / ASSOTERMICA.



**Assotermica**  
Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici

Come noto, a distanza di oltre un anno dall'effettiva entrata in vigore del "Regolamento Ecodesign" (Regolamento UE N. 813/2013) non è più possibile "immettere sul mercato" caldaie a gas e/o gasolio di potenza fino a 400kW, i cui valori di efficienza media stagionale (parametro Etas) siano inferiori all'86%. Le caldaie convenzionali a camera stagna non raggiungono i limiti fissati dal Regolamento, pertanto non possono essere più immesse sul mercato, in quanto in violazione della normativa comunitaria. A tale proposito, ANGAISA e ASSOTERMICA hanno ritenuto opportuno diffondere questa nota congiunta, nella quale vengono richiamati gli aspetti principali afferenti tali obblighi, al fine di promuovere la trasparenza del Mercato e l'adozione generalizzata di comportamenti uniformi e conformi alla legge da parte di tutti gli operatori professionali coinvolti. Riportiamo qui di seguito il contenuto della nota:

"A più di un anno dall'effettiva entrata in vigore del Regolamento UE N. 813/2013 del 2 agosto 2013 (di seguito "Regolamento") relativo alla progettazione ecocompatibile degli apparecchi del riscaldamento, si ritiene importante ribadire un aspetto di grande rilievo che ha delle implicazioni nelle relazioni commerciali all'interno della nostra filiera. Il Regolamento stabilisce che - a decorrere dal **26 settembre 2015** - non sia più possibile immettere sul mercato caldaie a gas e/o a gasolio di potenza fino a 400kW, i cui valori di efficienza media stagionale (parametro Etas) siano inferiori a 86%.

L'efficienza media stagionale non va confusa con i valori di rendimento a carico totale o parziale né tantomeno con la classificazione a stelle di rendimento, strumenti fino a poco tempo fa utilizzati per definire le performance energetiche delle caldaie. Il nuovo parametro, a differenza dei suoi predecessori, è riferito al potere calorifico superiore e tiene conto anche dei consumi totali (elettrici e gas) di una caldaia nell'arco di una stagione tipo, consentendo così una più corretta caratterizzazione energetica del prodotto rispetto a quanto fatto in passato. Come noto, le caldaie convenzionali a camera stagna non raggiungono i limiti minimi fissati dal Regolamento, pertanto, dal settembre 2015, tali caldaie non possono più essere immesse sul mercato in quanto in violazione della normativa comunitaria. Si ricorda che un prodotto è immesso sul mercato quando è "reso disponibile" per la prima volta sul mercato europeo; con "reso disponibile" si intende che lo stesso prodotto è fornito per la distribuzione, il consumo o l'utilizzo nel mercato europeo nell'ambito di un'attività commerciale contro compenso o gratuitamente. In sostanza, le caldaie convenzionali a camera stagna che sono state immesse sul mercato prima del 26 settembre 2015 potranno continuare ad essere installate senza limiti di tempo. Salvo questi casi ormai sempre più rari, successivamente a tale data le caldaie convenzionali a camera stagna (nonché quelle a camera aperta a tiraggio forzato) non possono più essere prodotte per essere commercializzate nel mercato dell'Unione europea. E' bene ricordare che il decreto legislativo del 16 febbraio 2011, N. 15 di attuazione della direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile e il decreto legislativo del 28 giugno 2012, N. 104, di attuazione della direttiva quadro sull'etichettatura energetica, prevedono sanzioni, fino a 150.000 €, per i diversi attori della filiera che violano le disposizioni del Regolamento citato. L'unica deroga consentita ai valori di efficienza media stagionale ri-



guarda le caldaie di tipo B1 a camera aperta, che possono continuare ad essere immesse sul mercato. In tal caso il fabbricante è tenuto ad indicare all'installatore che le predette caldaie possono essere installate esclusivamente se allacciate a canne collettive ramificate, presenti in edifici esistenti; sarà pertanto responsabilità dell'installatore ottemperare alle indicazioni ricevute. Purtroppo sono già state riscontrate sul mercato, in particolare attraverso le vendite via internet, attività commerciali che promuovono la vendita di caldaie a camera stagna, in violazione del Regolamento UE. Tali vendite possono avere spiacevoli conseguenze per il venditore che per l'acquirente. Assotermica, che rappresenta i fabbricanti di apparecchi e componenti per impianti termici, da tempo sta informando sul contenuto delle nuove disposizioni normative e si sta ora attivando per prevenire le violazioni delle stesse ove possibile, o segnalarle alle autorità competenti, ove la prevenzione non abbia raggiunto il proprio scopo. A sua volta ANGAISA, in qualità di Associazione nazionale di categoria dei distributori idrotermosanitari, appoggia incondizionatamente ogni azione volta a promuovere all'interno della filiera comportamenti uniformi e conformi alla legge, da parte di tutti gli operatori professionali coinvolti, al fine di garantire la trasparenza del Mercato, tutelando l'interesse dell'intera collettività e, come previsto dal Codice Etico ANGAISA, dell'ambiente, "nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile". ●

## Normative

### Edilizia

#### Opere interne all'abitazione.

##### Ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria.

E' illegittimo l'ordine di demolizione delle modificazioni relative alle tramezzature

interne, del servizio igienico spostato, e dell'eliminazione di un ambiente precedente, considerati interventi di "ristrutturazione edilizia" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 4267). La sentenza ha precisato che queste opere

costituiscono opere interne all'abitazione, e sono quindi opere di "manutenzione straordinaria".

Fonte: Il Sole 24 Ore.

## Fisco



### Dichiarazione integrativa a favore. Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016.

Il decreto legge collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017 contiene disposizioni relative alla dichiarazione integrativa a favore.

#### Dichiarazione integrativa a favore (art. 5)

Dichiarazione dei redditi/ mod. 770 / IRAP

Salva l'applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta, dell'IVA potranno essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o di un maggiore o di un minore debito d'imposta o di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La suddetta dichiarazione deve essere presentata non oltre i termini previsti per l'accertamento (art. 43, D.P.R. n. 600/1973); in particolare:

- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito, risultante dalle dichiarazioni, può essere utilizzato in compensazione.

Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito in esame può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo

d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

#### Dichiarazione IVA

Le dichiarazioni dell'IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La suddetta dichiarazione deve essere presentata non oltre i termini previsti per l'accertamento (art. 57, DPR n. 633/1972); in particolare:

- gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle suddette dichiarazioni può essere portato in detrazione in sede di:

- liquidazione periodica o
- dichiarazione annuale oppure può essere
- utilizzato in compensazione o
- chiesto a rimborso, sempreché ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti previsti dalla legge (art. 30, D.P.R. n. 633/1972)

a condizione che le dichiarazioni integrative siano presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

#### Agenzia delle Entrate. SMS inviati ai contribuenti per pagamenti, rimborsi e scadenze.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato attivato il nuovo servizio che prevede l'invio, sul proprio smartphone, di un messaggio personalizzato ai contribuenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline.

Con il Comunicato Stampa del 28 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è stato attivato il nuovo servizio che prevede l'invio, sul proprio smartphone, di un messaggio personalizzato ai contribuenti che hanno regi-

strato il loro numero su Fisconline, per aggiornarli sulla loro posizione fiscale o su eventuali pagamenti in scadenza. In particolare, il servizio prevede l'invio di un sms a quei cittadini che devono al Fisco delle somme a titolo di Irpef per redditi percepiti negli anni precedenti - trattamento di fine rapporto, pensioni e/o stipendi arretrati - per i quali non risulta recapitata la richiesta di pagamento inviata dall'Agenzia delle Entrate, consentendo agli stessi di versare, entro trenta giorni, solo il tributo dovuto, al netto di sanzioni e interessi, ed evitare, così, di ricevere una cartella di pagamento. Attraverso il nuovo servizio, inoltre, il Fisco informerà i cittadini del pagamento delle somme richieste a rimborso oppure, per coloro che hanno delegato un CAF o un intermediario a effettuare per loro conto i versamenti con F24, che il pagamento è stato correttamente ricevuto e registrato nelle banche dati dell'Agenzia. Infine, per alcune tipologie di adempimenti, quali i contratti di locazione pluriennali di immobili e beni strumentali, per i quali i contribuenti possono scegliere di versare l'imposta di registro in un'unica soluzione o anno per anno, attraverso un sms, il Fisco ricorderà ai locatori persone fisiche la scadenza imminente. Anche per i pagamenti dovuti a seguito di comunicazioni di irregolarità per le persone fisiche che evidenziano la presenza di errori in dichiarazione dei redditi (cosiddette 36 bis), in caso di opzione per il pagamento rateale, sarà recapitato un sms per ricordare al contribuente che stanno per scadere i termini per pagare la rata trimestrale.

## Imprese e società



### Operazioni societarie. Vendere le quote è «equivalente» a cedere l'azienda.

Secondo la Ctr Toscana, la cessione del 100% delle quote di una società «è equivalente» a una cessione d'azienda. In base all'articolo 20 del Dpr 131/1986, l'operazione deve scontare l'imposta di registro proporzionale (sentenza 1252/13/2016, depositata lo scorso 7 luglio).

L'articolo 20 prevede l'applicazione del tributo "secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Si tratta di una delle norme più discusse, sia per i suoi limiti applicativi, sia per il rapporto con la nuova disciplina dell'a-

buso del diritto. Tuttavia, il caso esaminato dai giudici toscani non riguarda operazioni plurime quali il conferimento di azienda in una newco (new company) e la successiva cessione di quote o la vendita frazionata dell'azienda "spezzettata" in più componenti.

Molto più semplicemente è una cessione a terzi del 100% delle quote di una Snc, operazione soggetta a tassa fissa in base all'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131.

L'Agenzia ha però riqualficato l'operazione come "cessione indiretta di azienda", ritenendo equiparabile il risultato pratico conseguito dalle parti. Ed è proprio questo il ragionamento – fatto proprio dal giudice – che lascia più perplessi, pur se talvolta accolto dalla Cassazione (ordinanze 11666/2009 e 24594/2015) e dai giudici di merito (recentemente: Ctr Liguria 946/01/16). Giuridicamente, è chiaro che acquisire la proprietà di quote (anche la totalità) non equivale a divenire direttamente proprietari dell'azienda da esse rappresentata (Studio Notariato 107-2011/T e Cassazione, sentenze 17948/2012, 16030/2010, 16031/2007 e 26690/2006).

Prova ne sia il fatto che la stessa amministrazione finanziaria ha chiarito più volte che la cessione delle quote non configura un trasferimento di azienda (risoluzioni 251368/1983 e 310356/1989), anche quando un socio cede all'altro che concentra in sé l'intero patrimonio sociale (circolare 47/E/2006), per il semplice motivo che «la titolarità dei beni aziendali permane in capo alla società, anche dopo la cessione della quota». Per queste ragioni il principio affermato dalla Ctr Toscana pare criticabile (in senso contrario: Ctr Lombardia 3466/49/2014 e 94/22/2012, e Ctp Ravenna 18/04/2013).

Per argomentare le proprie conclusioni, i giudici toscani ricorrono alla «finalità elusiva» insita nell'operazione in esame. Ma dovrebbe essere assodato che si rientra nel campo della libera scelta imprenditoriale, come affermano la relazione di accompagnamento al Dlgs 358/97 e la circolare 36/E/2004.

Scelta su cui, peraltro, il legislatore ha inciso scientemente (consentendo a più riprese, ad esempio, al venditore l'affrancamento di valore delle quote).

Fonte: *Il Sole 24 Ore*.

**La Corte di Cassazione alleggerisce l'onere della prova a carico del dipendente, che può basarsi su massime di comune esperienza.**

Il danno da dequalificazione professionale non è in re ipsa, ma richiede di essere provato dal lavoratore che, a seguito del demansionamento, lamenta di aver subito un pregiudizio risarcibile. Tuttavia, tale danno può essere ricavato in via presuntiva o facendo ricorso a massime di comune esperienza. La Corte di Cassazione ha confermato questo principio con la sentenza 20677/2016, nella quale ha precisato che il periodo non breve di durata della dequalificazione (tre anni e mezzo, nello specifico caso) e la mortificazione sul piano professionale e dell'immagine che ne sono derivati, unitamente alla marginalizzazione del dipendente dal contesto ambientale e al conseguente allontanamento dai settori aziendali più strategici, sono indici sufficienti e sintomatici dai quali dedurre presuntivamente la produzione di un danno risarcibile sul piano economico.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione è relativo alla controversia del dipendente di un istituto bancario che, sul presupposto della adibizione a mansioni peggiorative rispetto a quelle di sua competenza, si è rivolto al tribunale per richiedere, oltre alla reintegrazione in mansioni corrispondenti alla sua qualifica, il risarcimento del danno professionale e di quello biologico. Il tribunale di Lecce ha accertato il demansionamento e ordinato l'adibizione del lavoratore a mansioni più qualificanti sul piano professionale, rigettando, tuttavia, le domande risarcitorie proposte dal dipendente.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello salentina ha condannato l'istituto bancario a risarcire il danno professionale, ma non quello alla salute sofferto dal lavoratore, che è stato quantificato in oltre 52.000 euro. Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso la banca, osservando che il dipendente non ha provato il danno effettivamente subito nella sua componente professionale, disattendendo in questo modo il principio per cui gli effetti invalidanti che possono derivare dal demansionamento si collocano nell'alveo del danno-conseguenza e non sono, invece, ascrivibili alla categoria del danno-evento.

L'istituto bancario, inoltre, si è lamentato per la misura del risarcimento economico liquidato dal collegio, contestando che la quantificazione in misura pari a 2/5 della retribuzione riferita al periodo di demansionamento risultava sproporzionata rispetto alle modeste dimensioni dell'unità produttiva cui era preposto il dipendente e tenuto conto delle iniziative inadempienti di cui si era reso responsabile il lavoratore, osservando che esse avevano contribuito a determinare la decisione dell'azienda di modificare la sua collocazione aziendale.

La Corte di Cassazione ha respinto que-

sti rilievi e ha affermato, muovendosi nel solco di un indirizzo giurisprudenziale per cui il danno da demansionamento professionale può essere determinato in via presuntiva o facendo riferimento a massime di comune esperienza, che indici quali la durata della dequalificazione, l'emarginazione del dipendente e il depauperamento delle esperienze lavorative pregresse sono sintomatici della effettiva produzione di un danno risarcibile. La Cassazione conferma, altresì, che la concreta determinazione del risarcimento può essere legittimamente effettuata attraverso il riconoscimento di una quota parte della retribuzione mensile per tutto il periodo in cui si è protratto il demansionamento.

Con quest'ultima pronuncia i giudici proseguono nel tentativo di trovare un equilibrio bilanciamento tra il principio, maturato in seno alla Suprema corte, per cui il danno da dequalificazione non è in re ipsa, e la necessità che il lavoratore demansionato offra la prova dei pregiudizi effettivamente subiti nei vari ambiti professionali, oltreché alla salute e alla vita di relazione.

Fonte: *Il Sole 24 Ore*.

## Previdenza



**Fondo assistenza sanitaria integrativa EST. Modalità di pagamento.**

**Entro dicembre il cambio di modalità di pagamento per l'anno 2017.**

Il Fondo EST comunica che a decorrere dal 28/10/16 sarà possibile effettuare il cambio della modalità di pagamento (annuale anticipato o mensile posticipato) per le adempimenti contributive relative all'anno 2017.

All'interno dell'area riservata, sarà presente l'apposita voce "Cambio modalità di pagamento", che consentirà di effettuare la modifica entro **e non oltre il 31 dicembre 2016**.

Nel caso in cui non fosse esplicitata alcuna preferenza per l'anno 2016, sarà considerata valida la stessa modalità di pagamento adottata per l'anno in corso. Si ricorda che le aziende che scelgono la modalità di versamento annuale anticipato devono effettuare i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o carta di credito, dopo aver provveduto al caricamento della lista dei dipendenti mediante apposito file in formato Xml. Qualora i versamenti annuali vengano effettuati a mezzo F24, gli stessi potrebbero non essere riconciliati in tempi utili, con conseguente assenza di copertura assicurativa per i dipendenti.

## Lavoro



**Demansionamento. Gli effetti dannosi per il lavoratore possono essere dimostrati con prove "indirette".**

## Notizie varie

### Program Partner. Nuove opportunità per gli operatori della filiera ITS.



Program Partner

Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo di collaborazione "Program partner", siglato da ANGAISA e eteam e rivolto a tutte le aziende distributrici associate.

Attraverso il nuovo progetto, i DISTRIBUTORI ANGAISA potranno avvalersi di un'ampia gamma di strumenti e servizi rivolti agli operatori tecnici del settore e, in particolare, a installatori, manutentori, termotecnici, ecc.

Dalla modulistica tecnica ai corsi di aggiornamento e formazione in aula e in modalità e-learning, eteam è in grado di offrire un ampio ventaglio di soluzioni a "valore aggiunto".

Anche grazie al nuovo accordo, ANGAISA promuove il ruolo centrale della DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA ITS all'interno della filiera, in un mercato nel quale resta fondamentale caratterizzare sempre di più la propria azienda come "Centro di Competenze e di Servizi".

Vi rimandiamo alla presentazione dettagliata del progetto, disponibile sul portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) - Area Soci / Convenzioni, nel quale sono puntualizzate le finalità dell'iniziativa e le condizioni di particolare favore riservate alle sole aziende distributrici associate.

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)).



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni

### Accordo quadro ANGAISA / JUNGHEINRICH.



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro tra ANGAISA e JUNGHEINRICH, grazie al quale tutti i soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni particolarmente interessanti, dei prodotti e dei servizi di una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei mezzi di movimentazione interna, nella tecnica di magazzino e del flusso dei materiali.

Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad oggi possiede con le sue sette filiali la rete di vendita e assistenza diretta più capillare presente sul terri-

torio.

Jungheinrich dispone della più vasta gamma di prodotti e servizi presenti sul mercato e offre soluzioni complete a 360° per la logistica di magazzino:

- Fornitura di carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi ed usati;
- Fornitura di scaffalature industriali;
- Fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati;
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati);
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici;
- Servizi finanziari;
- Contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL;
- Corsi di formazione per carrellisti.

Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEINRICH, si avvale di circa 400 tecnici di assistenza che, in caso di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato di un completo assortimento delle parti di ricambio.

I tecnici del servizio assistenza sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che quindi accorciano i tempi di intervento e conseguentemente di fermo macchina. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, le scontistiche e i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti all'interno della scheda, disponibile all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da JUNGHEINRICH.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni

### Accordo - quadro ANGAISA / CAPGEMINI.



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA/CAPGEMINI con il quale l'Associazione mette a Vostra disposizione prodotti e servizi di un leader di settore in Management Consulting, Information Technology e Outsourcing.

CAPGEMINI BS si rivolge alle PMI dell'Industria, dei Servizi e della Distribuzione, e quindi alle componenti essenziali dell'economia italiana, rappresentata da aziende sempre più coinvolte nei fenomeni della globalizzazione dei mercati e nella innovazione dei prodotti e dei processi.

La soluzione di CAPGEMINI BS per le aziende di distribuzione del settore ITS

è la suite Michelangelo, la soluzione gestionale completa ed in grado di fornire e trattare al meglio tutte le informazioni e le transazioni per le esigenze specifiche delle aziende di distribuzione e del commercio dei settori:

- Idrotermosanitario-Showroom;
- Edilizia;
- Materiale elettrico;
- Ferramenta-Utensileria-Ricambi;
- Distribuzione Specializzata di beni durevoli.

La soluzione completa "Michelangelo Suite" è in grado di utilizzare la sinergia tra i vari componenti software integrati e consente la copertura di tutte le aree aziendali.

A tutti i soci ANGAISA che decideranno di dotarsi del software gestionale per la distribuzione "Michelangelo", saranno riservate condizioni di particolare favore.

In particolare i Soci potranno scegliere tra le seguenti opzioni:

- Sconto del 20% dal valore di listino nel costo delle licenze software e nei servizi di conversione dati per il passaggio a "Michelangelo".

In alternativa:

- Nessun addebito per le attività di conversione dati necessarie al popolamento degli archivi di base di "Michelangelo" (anagrafiche articoli, listini, condizioni di acquisto/vendita, anagrafico/fornitori, Piano dei conti).

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno della scheda allegata e sul portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da CAPGEMINI BS.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano  
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

